



**CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E**

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI

La presente polizza è stipulata
Tra
Barletta Servizi Ambientali S.p.A.
e.....
di seguito denominata Società



**CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E**

PREMESSA

Contraente:	Bar.S.A. – Barletta Servizi Ambientali - S.p.A. Via Callano, 61 – 76121 Barletta Tel. 0883/304215-16 Fax 0883/304300 Sito Internet www.barsa.it
Oggetto del Contratto:	Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavori (RCO) per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019
Durata:	Dalle ore 00.00 del 01.04.2018 alle ore 24.00 del 31.03.2019
Importo:	€uro 35.000,00 (trentacinquemila/00) imposte e tasse incluse

STRUTTURA DEL CAPITOLATO

DEFINIZIONI GENERALI

SEZIONE I	CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE II	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ASSICURATE
SEZIONE III	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE IV	SCHEDA DI RISCHIO



**CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E**

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue debbono intendersi per:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Assicurato	L'Ente Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata l'assicurazione
Contraente	Bar.S.A. -Barletta Servizi Ambientali- S.p.A. la quale stipula il presente contratto assicurativo
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Franchigia	La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico
Scoperto	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Società o Compagnia	L'impresa che presta l'assicurazione.
Anno assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Fatturato	Fatturato dell'anno solare appena trascorso.

**SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T. Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
Euro 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata
Euro 5.000.000,00 per danni a cose.

R.C.O. Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
Euro 5.000.000,00 per ogni singolo dipendente/operaio.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio annuo in forma anticipata sarà effettuato dal Contraente alla Compagnia all'inizio di ogni periodo assicurato. Per periodo si intende quello che va dal 01.04.2018 al 31.03.2019.

Secondo quanto riportato all'art.18 Regolazione del Premio, quest'ultimo, convenuto in base ai parametri di calcolo del periodo di assicurazione corrispondente, verrà anticipato in via provvisoria in base all'importo risultante dalla tassazione. Il parametro di calcolo del premio sarà l'ammontare delle retribuzioni quantificato in Euro 7.800.000,00 (settemilioniottocentomila/00).



CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo n. 1892, n.1893 e n.1894 del Codice Civile).

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Il Contraente/Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 00.00 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. n. 1901 del Codice Civile).

Alla relativa scadenza, il contratto si intende annullato senza l'obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

Art. 6 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (Art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art.1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per in quali ha luogo l'inchiesta pretoriale a norma di legge sugli infortuni.

Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha durata di mesi 12 (dodici), con effetto dalle ore 00.00 del 01.04.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2019. Il contratto cesserà irrevocabilmente alla scadenza del 31.03.2019. Il Contraente si riserva altresì la facoltà



**CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E**

di prorogare il contratto alla scadenza per un periodo massimo di quattro mesi, notificando la proroga alla Compagnia aggiudicataria almeno trenta giorni prima del termine del contratto e alle stesse condizioni di aggiudicazione.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 11- FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove è la sede/residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**SEZIONE II
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ASSICURATE**

Art.13 - ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

Tutto quanto non in contrasto con lo statuto sociale della Contraente.

Si conviene inoltre che le attività dell'Assicurato svolte all'atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire delle modifiche senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.

Il Contraente/Assicurato si obbliga però, pena la sospensione della validità del presente contratto, ad avvisare la Società delle eventuali suddette modifiche entro sessanta giorni dalla data in cui queste si sono verificate; conseguentemente si applicherà quanto disposto dagli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art.14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La polizza assicura la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per tutte le attività accessorie, complementari, preliminari, connesse e collegate, conseguenti e non alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali, Consorzi o altri Enti Pubblici o Privati, salvo che ne derivi alla Barletta Servizi Ambientali S.p.A una responsabilità indiretta o solidale.

Si precisa che i lavori di cui in seguito, ed eventuali altri che rientrino tra le attività esercitate dall'Assicurato, sono eseguiti da persone alle sue dipendenze, da subappaltatori, e/o con personale non dipendente ma operante sotto la direzione e/o la sorveglianza di collaboratori dell'Assicurato.

La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei subappaltatori e dei loro dipendenti per danni a terzi la cui responsabilità possa farsi risalire al loro operato.

La garanzia si intende operante anche qualora l'Assicurato partecipi ad Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) e/o Società Consortili e/o Consorzi, il tutto purchè costituito secondo i disposti delle normative di legge in vigore; in conseguenza di ciò, l'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare, ai fini della regolazione del premio, anche l'importo del fatturato relativo a tali lavori.

La presente polizza è composta dalle seguenti sezioni:

1) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività da essi svolta e descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato per fatti derivanti dall'espletamento dell'attività professionale del personale tutto che opera per conto del Contraente/Assicurato stesso e per il quale lo stesso deve risponderne. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba risponderne in conseguenza dell'attività esercitata.

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione è efficace per:



CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E

-
- la Responsabilità Civile derivante dal servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti con mezzi e attrezzature sia meccanici che manuali;
 - la Responsabilità Civile derivante dal servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, comunque classificati, pericolosi e non (compresi quelli sanitari) compresi quelli derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e da produzioni agricole, gestione di ogni servizio connesso direttamente o indirettamente, o comunque correlato, con la gestione dell'ambiente, compreso il trattamento dei rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che la normativa affida agli Enti locali;
 - la Responsabilità Civile derivante dalla gestione dei servizi per la raccolta differenziata, il trasporto e la definitiva collocazione di materiali putrescibili e di materiali recuperabili quali vetro, carta e cartoni, batterie al piombo, compresa la gestione di isole ecologiche e/o centri di raccolta;
 - la Responsabilità Civile derivante dalla gestione e proprietà di cassonetti, bidoni, campane, cesti, cestini ed altri dispositivi di raccolta di rifiuti di ogni genere ivi compresi quelli urbani pericolosi e non pericolosi;
 - La Responsabilità Civile derivante dalla realizzazione e gestione di impianti ed opere, comunque denominati, necessari allo svolgimento delle attività indicate ai precedenti punti compreso lo stoccaggio provvisorio e la innocuizzazione, gestione e manutenzione di impianti di riciclaggio e discariche in genere;
 - La Responsabilità Civile derivante dalla gestione e manutenzione di impianti di depurazione e/o potabilizzazione delle acque;
 - la Responsabilità Civile derivante dall'espletamento di tutte le attività riconducibili al servizio di igiene pubblica del quale l'Assicurato è diretto esecutore e/o manutentore e/o committente. Saranno incluse e senza che ciò possa comportare limitazione alcuna per quelle attività non descritte, anche le attività di:
 - spazzamento manuale e meccanico;
 - raccolta rifiuti ingombranti;
 - pulizia, lavaggio, diserbo di strade, piazze ed aree comunali;
 - espurgo, pulizia e manutenzione delle caditoie;
 - disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;
 - trattamenti antiparassitari del verde;
 - vuotatura e spurgo pozzi neri;
 - rimozione degli scarichi abusivi;
 - sgombero neve;
 - interventi di risanamento su discariche abusive insistenti su aree pubbliche e private;
 - raccolta di siringhe;
 - rimozione di rifiuti pericolosi abbandonati;
 - smaltimento delle carni infette.
 - la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, manutenzione anche mediante concessione in favore di terzi di paline di fermata, cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, campane di raccolta in genere ovunque installate, con l'intesa che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
 - la Responsabilità Civile derivante per danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, in occasione di svolgimento di lavori in aree aperte al pubblico;
 - la Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di tutte le operazioni meccaniche e manuali, di sosta e movimentazione e di tutte quelle operazioni necessarie al compimento delle attività richiamate e non nei precedenti punti, purchè non in contrasto con la descrizione dell'attività del Contraente;
 - la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento delle seguenti attività complementari:
 - sgombero partecipazione ad esposizioni in genere, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands, anche in qualità di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
 - attività relativa alla rimozione veicoli, compreso la custodia degli stessi;
 - proprietà e gestione delle mense, dei bar aziendali nonché dei distributori automatici di bevande e simili nell'ambito dell'Azienda. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande compresi i casi di avvelenamento da



**CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E**

-
- cibi o bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far capo alla Contraente nella sua qualità di committente dei servizi;
- servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità personale del personale medico e paramedico;
 - servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani compreso il rischio derivante da eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
 - proprietà e conduzione di officine meccaniche per la riparazione in economia delle attrezzature e dei mezzi in uso all'Azienda;
 - proprietà e conduzione di colonnine di distribuzione di carburante;
 - trasporto e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e macchinari comprese le operazioni di carico e scarico;
 - attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti della Contraente;
 - esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
 - visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Azienda;
 - proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrinette espositive fisse o mobili e di striscioni ovunque si trovino;
 - organizzazione di attività pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale e scientifica;
 - organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi o gite aziendali con esclusione dei danni da circolazione e impiego di aeromobili, organizzazione di attività sportive non a livello professionale, organizzazione di feste, inaugurazioni e/o manifestazioni istituzionali promosse dall'Azienda;
 - esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, recinzioni in genere, sbarre e cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica;
 - Responsabilità civile per lo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni" esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
 - selezioni o prove pratiche per l'assunzione di personale occorrente a tutte le attività che l'Azienda svolge;
 - l'assicurazione comprende il rischio connesso all'esistenza di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi i giardini o parchi con relative recinzioni e cancellate, nonché alberi in genere, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
 - gestione del verde, realizzazione e manutenzione di giardini e aree verdi, gestione parchi, arenili ed area portuale, lavori di deforestazione, idraulica forestale, impiantistica irrigua, ingegneria naturalistica, tutela pendii, regimentazione acque, compreso abbattimento piante e attività edili complementari, lavori cimiteriali, conduzione di terreni agricoli. Compreso l'esercizio di negozi e magazzini per la vendita di prodotti in genere attinenti le diverse attività e di piante;
 - pulizia e servizi di supporto dei mercati e dei cimiteri;
 - interventi di manutenzione su strade, piazze, arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale;
 - erogazione di servizi e prestazioni per l'individuazione, la neutralizzazione e la rimozione dell'amianto;
 - manutenzione, pulizie, facchinaggio, servizi e gestione di immobili, strutture ed impianti comunali in genere, servizi di attesa e portierato, pulizie e manutenzioni termoidrauliche e di impianti elettrici, commercio di articoli connessi con l'attività esercitata;
 - controllo della sosta a pagamento anche con parcometri, vigilanza su isole pedonali temporanee e rimozione di auto;
 - gestione di servizi di incasso non coattivo e di riscontro/accertamento di tributi comunali, compresa la creazione di sistemi informatici ed informativi di supporto;
 - servizi di riordino, gestione e movimentazione informatizzata di archivi;
 - attività di supporto tecnico, di razionalizzazione, di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi forniti da pubbliche amministrazioni;
 - esecuzione di contratti cosiddetti "Global Service";
 - attività affini, ausiliarie, strumentali, accessorie o complementari, anche di mera commercializzazione, rispetto alle attività sopra elencate;

L'assicurazione comprende inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo:



CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E

- La responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2049 del C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli in genere, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od alla stessa intestati al PRA, nonché l'uso di vetture noleggiate con o senza autista e i mezzi in leasing. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- La responsabilità civile personale di Dirigenti, quadri, dipendenti e/o soci dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.; agli effetti di questa garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 c.p. entro i massimali previsti per la R.C.O.;
- La responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da imprese e loro dipendenti e/o persone alle quali l'Assicurato ceda in appalto o subappalto l'esecuzione di lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, a condizione che i rapporti tra Assicurato ed appaltatori, subappaltatori e/o prestatori d'opera risultino da regolare fatturazione, e fermo il già citato diritto di rivalsa per danni provocati dai subappaltatori;
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o uso e/o manutenzione di attrezzature, macchinari, terreni nonché dalla conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, destinate all'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, compresi i danni derivanti da spargimento d'acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture;
- La Responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o suoi soci e/o dipendenti dalla violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, per danni corporali (morte e lesioni) e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi. L'assicurazione è prestata nei modi e nei termini previsti in polizza. In caso di corresponsabilità tra gli assicurati, l'esposizione della Compagnia non potrà superare i massimali previsti in polizza. Si conviene inoltre che l'assicurazione è estesa alla R.C. derivante al Contraente dallo svolgimento delle mansioni di "Responsabile dei lavori" (così come disciplinato dal D.Lgs. 81/2008) da parte propria, dei suoi soci o suoi preposti, ivi compresa la Responsabilità Civile Personale delle predette persone. Si conviene altresì che la garanzia comprende al R.C. imputabile alla Contraente quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
- La Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti o provocati da coloro che pur non essendo suoi dipendenti:
 - svolgono per conto dell'assicurato, come titolari e/o dipendenti di imprese, lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo, carico, scarico, prelievo e consegna merce e lavori di giardinaggio in genere;
 - svolgono attività di progettisti e/o direttore dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dell'Assicurato;
- La Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori compresi i veicoli di terzi o dei dipendenti;
- La Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni provocati in occasione di lavori di rifornimento, consegna, ritiro merce, installazione e posa in opera, manutenzione, riparazione presso terzi;
- La Responsabilità civile derivante da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere;
- La Responsabilità da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli ed attrezzature;
- La Responsabilità civile nella qualità di committente dei rischi suelencati;
- La Responsabilità civile da accompagnamento di clienti, studenti, e/o persone in genere per visite guidate all'interno dell'Azienda, nonché prestazioni e/o dimostrazioni dei prodotti e/o cicli di lavorazione anche presso terzi. Le persone di cui sopra, nonché coloro che partecipano alla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione sono considerati terzi;
- La Responsabilità civile derivante dall'organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o borse di studio, i cui partecipanti sono considerati a tutti gli effetti "dipendenti" dell'assicurato;



CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E

- La Responsabilità civile derivante dal traino e/o rimozione di veicoli di terzi, esclusa la responsabilità derivante dalla circolazione stradale;
- La Responsabilità civile derivante dai “fabbricati non attinenti l’attività dell’Assicurato” come da clausola seguente:
- È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o dal possesso di fabbricati ad uso civile e di terreni, non attinenti l’attività esercitata, per un valore dichiarato non superiore a Euro 500.000,00.

2) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.D.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile e D.Lgs. 81/2008 a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;
- c) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante o in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. L'assicurazione si estende anche a coloro (a titolo esemplificativo e non limitativo: studenti, stagisti, borsisti, allievi, tirocinanti) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzate o Cooperative, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge n. 30 del 2003.

L'Assicurazione di cui al presente articolo comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato ad eccezione dei danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma e misura, l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purchè denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.

La presente garanzia comunque non è operante per la RC Professionale né per i danni patrimoniali.

Art.15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già fecenti parte dell'URSS. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. 19, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso dell'Assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purchè l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art.16 - NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati “Terzi” rispetto al Contraente/Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Si precisa comunque che detti dipendenti, ed il legale rappresentante, sono considerati terzi quando fruiscono della prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.



**CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E**

Art. 17 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. derivanti da impiego di aeromobili;
- b. i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c. alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e. da furto;
- f. da detenzione o impiego di esplosivi;
- g. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h. derivanti da amianto, campi elettromagnetici, terrorismo e sabotaggio. La presente esclusione ha valore sia per la garanzia RCT che per la RCO.

Art.18 REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni, a partire dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 19 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO

La Società assume, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**SEZIONE III
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**



CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E

A) ESTENSIONI DI GARANZIA

A parziale deroga e/o precisazione e/o estensione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile:

- I. per l'esercizio di aree di sosta di pertinenza del Contraente/Assicurato, custodite o incustodite, compresi i danni ai veicoli parcheggiati sia di terzi che di prestatori di lavoro subordinato (Art.14, comma 2) del Contraente/Assicurato. Sono esclusi i danni da incendio e furto.
- II. per danni arrecati alle cose in consegna e non al Contraente/Assicurato, derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 17 comma e);
- III. per danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art.17 comma c);
- IV. per danni provocati da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- V. per danni da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute. La presente estensione, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso Terzi", opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- VI. per danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei; inoltre, con il limite del 20% della somma assicurata con la presente estensione di garanzia, saranno assicurati i danni economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- VII. per danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

B) RESPONSABILITA' PERSONALE DI DIPENDENTI E NON

La presente polizza copre la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti o atti commessi da ciascun amministratore, dirigente, quadro, dipendente nonché dei soggetti ad essi equiparati ex D. Lgs. 38/2000.

E' altresì compresa la Responsabilità Civile personale di tutti i collaboratori, consulenti ed operatori esterni di ogni ordine e grado, dipendenti di ditte appaltatrici o fornitrici, obbiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, appartenenti ad associazioni di volontariato anche occasionali, tirocinanti, studenti, stagisti e borsisti e comunque di tutte quelle persone che svolgono, a qualsiasi ruolo, attività per conto del Contraente/Assicurato e/o funzioni di rappresentanza dello stesso.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo la garanzia copre la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività dei soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività per fatti, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e dei soggetti ad essi equiparati ex D.Lgs.38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

In virtù della presente estensione la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli stessi per danni conseguenti a fatti colposi, con espressa esclusione del dolo e della colpa grave.

C) DANNO BIOLOGICO

A maggior precisazione di quanto previsto dall'Art.14 2), la garanzia comprende il danno biologico o danno alla salute ai sensi delle sentenze n.184 del 30.06.1986 e n.356 del 18.07.1991 della Corte Costituzionale.

D) BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato od ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà, nei limiti dei massimali, di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.



**CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E**

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

E) ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

F) RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROGETTISTA DIRETTORE DI LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e ai preposti, nominati dal Contraente/Assicurato ai sensi dello stesso D. Lgs 81/2008, per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione di tutte le opere per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

G) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art.17 lettera d), la Società presta l'assicurazione per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente dovuto a fatto accidentale connesso all'esercizio dell'attività.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dalle ubicazioni ove opera il Contraente/Assicurato.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento della presente estensione, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per neutralizzare o limitare la conseguenza di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte del Contraente/Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

L'assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia da parte dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, sull'utilità delle spese ai fini previsti e sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un Collegio di tre Periti nominati uno per Parte ed il terzo delle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

H) PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo pertanto quanto disposto dall'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno assicurativo in nessun caso potrà essere inferiore al premio annuo anticipato.



CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E

I) PAGAMENTO DEL PREMIO, COMUNICAZIONE DATI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., il termine previsto per il pagamento delle rate successive viene prolungato a 60 (sessanta) giorni.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'Assicurato dovrà comunicare i dati relativi alla regolazione entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione.

Inoltre le differenze attive e/o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

J) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete verso eventuali Consorzi e Società formate e/o possedute dall'Assicurato, verso le Società associate, fornitrici, clienti e persone di cui deve rispondere il Contraente/Assicurato.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

K) TERMINI INVIO DENUNCIA

A deroga di quanto disposto dall'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia di sinistro deve essere fatta alla Società tramite l'Assicurato, nel termine di 45 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione del presente contratto ne sia venuto a conoscenza.

L) BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

M) PROPRIETA' E CONDUZIONE DI IMMOBILI

Con la presente garanzia la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche, il territorio in genere, ascensori, montacarichi e scale mobili.

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione e/o stabilità degli enti descritti al precedente comma ed inoltre il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

N) APPALTO / SUBAPPALTO / R.C. INCROCIATA

Premesso che il Contraente/Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori in genere ivi compresi quelli di manutenzione, quelli relativi a lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dal Contraente/Assicurato, si conviene che sono compresi danni causati a terzi da dette imprese e/o persone.

Resta comunque inteso che la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore e/o subappaltatore responsabile.

O) PROROGA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che nel caso di scadenza contrattuale, il Contraente/Assicurato avrà la facoltà di richiedere un periodo di proroga alle medesime condizioni contrattuali (tasso di calcolo promille) della polizza in scadenza; tale periodo di proroga non potrà essere superiore a mesi sei.



CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O)
per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 codice CIG 7394024D9E

La Società si impegna sin d'ora, a semplice richiesta del Contraente/Assicurato, ad emettere l'appendice di proroga alle condizioni contrattuali richieste.

P) FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

Nel caso di sinistro che interessi sia la garanzia RCT che quella RCO, la Compagnia risponderà soltanto fino ad Euro 5.000.000,00.

Riferimento	Condizioni Particolari / Estensioni di garanzia	Limiti di risarcimento	Franchigia e/o scoperto
	Per ogni evento salvo dove espressamente richiamato		Euro 500,00
Con. Part.A) IV	Danni da sospensione, interruzione attività	Euro 500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10% Min. Euro 5.000,00 max. Euro 50.000,00
Con. Part.A) V	Danni da incendio	Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo	Euro -
Con. Part.A) VI	Danni materiali a condutture ed impianti sotterranei limitatamente per danni a fabbricati	Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% con il minimo di Euro 1.500,00
Con. Part.A) VI	Danni materiali a condutture ed impianti sotterranei con esclusione dei danni a fabbricati		Euro 500,00
Con. Part.C)	Danno biologico	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Euro 1.000,00
Con. Part.G)	Dani da inquinamento accidentale	Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10% Min. Euro 5.000,00 max. Euro 50.000,00

Barletta, 20/02/2018

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ruggiero Rizzitelli

FIRMA PER ACCETTAZIONE
DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)